



# **COMUNE DI FELINO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCER**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/04/2010

## ART.1

### ***AMBITO DI APPLICAZIONE***

Il presente Regolamento disciplina le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercer.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a. **attività di acconciatore**, così come definita dalla legge n.174 del 17.08.2005 ed, in attesa dell'emanazione della relativa Legge Regionale attuativa è quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie, effettuato anche da personale despecializzato.
- b. **attività di barbiere** per solo uomo relativa al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti e complementari, compreso il trattamento estetico di capello, di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupets, etc è garantita a chi, alla data di entrata in vigore della legge stessa, possiede la qualifica di barbiere ed eserciti, o abbia in precedenza esercitato, l'attività di barbiere.
- c. **attività di estetista**, come definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, e dalle Leggi Regionali 32/1992 e 12/1993 che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi di:

- centro di abbronzatura o "solarium" (effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A con la presenza di un estetista qualificato);

- attività effettuate sulla superficie del corpo e di “massaggio” a scopo estetico (miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo);
- attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente” (trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti);
- i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio la sauna;
- attività di onicotecnica (applicazione e ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina CON l’applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle);

Non rientrano nell’attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, anche se rivolti all’adeguamento estetico dell’aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione (disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali);
- l’attività di podologo (esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali);
- le attività di massaggiatore sportivo (esercitabile da personale in possesso di specifici titoli/o qualificazioni professionali);
- le attività di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.
- Le attività di naturopata del benessere, individuata dalla L.R. 21 febbraio 2005 n. 11.

d. **Attività di tatuatore**, così come definita dalla deliberazione di Giunta Regionale 465 del 11/04/2007 ovvero l’attività inerente all’inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;

e. **Attività di piercer**, così come definita dalla deliberazione di Giunta Regionale 465 del 11/04/2007, cioè l’attività inerente al trattamento cruento mediante l’inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

Per l’esercizio delle attività di cui ai precedenti punti c) e d) la norma di riferimento è la delibera di Giunta Regionale n. 465 dell’11.04.2007 “Approvazione delle linee guida concernenti 'Indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”.

## **ART.2**

### **MODALITÀ E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

L'esercizio delle suddette attività di cui all' art. 1 è soggetto a DIA (dichiarazione di inizio attività), nel rispetto dei requisiti morali di cui alla Legge 575/1965, di qualificazione professionale, della conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria (sia che si tratti di imprese artigiane e non) da iscrivere al Registro Imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i. o all'Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8/08/1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.

## **ART.3**

### **REQUISITI PROFESSIONALI PER BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Per esercitare le attività di acconciatore, nell'attesa che per essi si dia completa attuazione all'art.3 della legge 174/2005, e di estetista, è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia ovvero della certificazione dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato.

Per l'attività di barbiere si dà applicazione all'art. 6 "norme transitorie" della legge 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore" al comma 7) che garantisce a chi, alla data di entrata in vigore della legge stessa, possieda la qualifica di barbiere ed eserciti, o abbia in precedenza esercitato, l'attività di barbiere, il diritto di svolgere tale attività.

Nel caso di imprese artigiane che esercitano le suddette attività, in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985 n.443, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o da almeno un socio partecipante all'attività lavorativa.

Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in

possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

La variazione del direttore tecnico nell'attività di barbiere, acconciatore ed estetista, deve essere preventivamente comunicata all'ufficio preposto, allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.

#### ***ART.4***

#### ***REQUISITI PROFESSIONALI PER TATUATORE E PIERCER***

Per esercitare le attività di tatuatore e di piercer è necessario frequentare l'apposito corso di formazione istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

I titolari delle attività esistenti devono essere in possesso dell'attestato dell'AUSL-SISP che attesti la positiva partecipazione ai suddetti corsi; i titolari delle attività dovranno pertanto partecipare al primo corso utile attivato dalla AUSL-SISP dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento; per quanto riguarda le nuove attività, queste dovranno allegare alla DIA l'attestato di frequenza ai corsi oppure la dichiarazione sostitutiva di impegno a frequentare il primo corso utile attivato dalla AUSL-SISP dopo l'apertura.

Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

La variazione del direttore tecnico nell'attività di tatuatore e di piercer deve essere preventivamente comunicata all'ufficio preposto, allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.

#### ***ART.5***

#### ***MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ***

L'impresa individuale artigiana può presentare una dichiarazione di inizio attività per un unico esercizio.

Nel caso in cui l'impresa individuale artigiana apra ulteriori unità locali, deve presentare distinte dichiarazioni di inizio attività e nominare un direttore tecnico in possesso dei requisiti per ciascuna di esse.

L'impresa individuale o societaria, non artigiana, può presentare più dichiarazioni di inizio attività relative a più esercizi, purché sia nominato un direttore tecnico differente per ciascun esercizio, in possesso dei requisiti professionali necessari.

È consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività di cui al presente Regolamento, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali.

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre strutture non disciplinate dal presente Regolamento, quali ad esempio palestre e centri sportivi, circoli privati (solo quindi nei confronti dei soci), luoghi di cura o di riabilitazione, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.

Le attività di barbiere, acconciatore ed estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi da quelli adibiti a civile abitazione, da questi ben disimpegnati, dotati di impianti conformi alle normative del settore e si disponga di un servizio igienico anche a disposizione dei clienti. In questo caso il titolare dell'autorizzazione dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.

A coloro che esercitano le attività di barbiere, acconciatore ed estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.

E' data facoltà all'operatore che svolge attività di parrucchiere per uomo e donna di limitare la

stessa all'uno oppure all'altra. In tal caso dovrà porre un cartello visibile all'esterno del laboratorio che evidenzia tale limitazione.

Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o su area pubblica.

È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercer:

- richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenne o grande minore ai/al genitori/tutore, tutte le informazioni utili per praticare in sicurezza l'attività di tatuaggio e di applicazione di piercing; inoltre è fatto obbligo di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenne o grande minore ai/al genitori/tutore, tutte le informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
- fornire al cliente, o ai/al genitori/tutore nel caso di minori o grandi minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti, che saranno utilizzati.
- acquisire il consenso informato dell'interessato se maggiorenne, mediante la sottoscrizione sia del consenso informato che della scheda definita dalle linee guida "memorandum" ai fini di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlate alle procedure di tatuaggio e di piercing su particolari zone del corpo. I consensi informati completi del memorandum, andranno conservati a cura del titolare per almeno un anno; qualora invece il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psicofisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto dai minori compresi tra i 14 ed i 18 anni (c.d. grandi minori), trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario data la scarsa vascolarizzazione di questa zona anatomica.
- accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze.

Le pratiche di tatuaggio e di piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy.

Negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene.

Solo ed esclusivamente nel caso di piercing al lobo dell'orecchio l'esercente dell'attività di tatuatore

e di applicatore di piercing deve solo acquisire il consenso informato dell'interessato se di età superiore ai 14 anni, oppure se di età inferiore ai 14 anni dai/dal genitori/tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.

## **ART.6**

### ***DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)***

La nuova apertura di esercizio, subingresso con o senza modifica dei locali, il trasferimento di esercizio, le modifiche dei locali e le modifiche delle attrezzature (che comportino modifiche all'assetto del laboratorio come riportate nelle planimetrie allegata alla DIA) delle attività di acconciatore di barbiere, di estetista, di tatuaggio e di piercer sono soggette alla presentazione di DIA al Front Office dello Sportello Unico del Comune territorialmente competente; con la DIA devono essere dimostrati il possesso dei requisiti professionali, la conformità dei locali ai requisiti urbanistici-edilizi; gli interessati alle suddette attività devono utilizzare esclusivamente la modulistica in uso presso lo SUAP dell'UNIONE PEDEMONTANA, allegando obbligatoriamente tutta la documentazione elencata nella stessa (anche ai fini dell'acquisizione del nulla osta sanitario ove necessario).

Le DIA possono avere efficacia differita o immediata.

Hanno efficacia differita, rispetto alla data di presentazione all'URP od la front office dello SUAP Unione Pedemontana del Comune competente (in quanto necessitano di: acquisizione del Nulla Osta sanitario del SIPS AUSL con successiva comunicazione di effettivo inizio attività – come da modulo distribuito dallo SUAP da inviarsi poi anche alla CCIAA) le seguenti DIA:

- a) per nuova apertura di esercizio
- b) per subingresso con modifica dei locali in esercizio
- c) per trasferimento di esercizio
- d) per modifiche dei locali

Hanno invece efficacia immediata, e cioè l'attività può essere esercitata contestualmente alla presentazione all'URP od al front office del SUAP Unione Pedemontana del Comune competente, purché complete di tutte le informazioni e documentazione allegata richieste nell'apposita modulistica, le seguenti DIA dichiarazioni di inizio attività:

- a) per subingresso senza modifiche dei locali in esercizio
- b) per modifiche delle attrezzature nel laboratorio che comportino variazioni alla planimetria allegata alla DIA originaria (che verrà trasmessa alla AUSL\_SIPS)

La DIA ha validità temporale illimitata, fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 12. la DIA, sul piano giuridico, ha natura e valenza di provvedimento amministrativo implicito e, in quanto tale è soggetta, tra l'altro, a sospensione, decadenza e revoca.

La variazione del direttore tecnico nell'attività di barbiere, tatuatore, piercer, acconciatore ed estetista deve essere preventivamente comunicata all'ufficio Commercio del Comune interessato, allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.

La sospensione temporanea dell'attività in esercizio di cui al presente Regolamento, oltre trenta giorni consecutivi, deve essere preventivamente comunicata all'ufficio Commercio del Comune interessato, indicando il periodo di chiusura (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.

La DIA presentata costituisce contestuale richiesta di Nulla Osta igienico sanitario da rilasciarsi a cura dal Servizio SISP-AUSL; a tal fine la DIA e la documentazione allegata dovranno essere depositati in triplice copia comprensiva dalla copia per l'AUSL; l'inizio effettivo dell'attività, decorsi i 30 (trenta) giorni dal deposito della DIA, è strettamente subordinato all'acquisizione agli atti del Nulla Osta igienico sanitario citato (il N.O. verrà inviato al richiedente a cura dello SUAP, non appena acquisito agli atti; non potrà essere comunicato l'eventuale effettivo inizio dell'attività in assenza del N.O. citato; il servizio SISP AUSL disporrà di 20 gg., dal ricevimento della DIA, per espletare la istruttoria ed inviarla per via telematica o fax allo SUAP; decorso tale termine, per rispettare i 30 gg. imposti dalla DIA differite depositata, il N.O. si intenderà reso per silenzio assenso;

## **ART.7**

### **SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI**

Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è

presentata la dichiarazione di inizio attività all'ufficio protocollo dei comuni competenti a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali.

#### **ART.8**

#### ***SUBINGRESSO MORTIS CAUSA***

Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa:

- a) in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando Dichiarazione di Inizio Attività di subingresso come da art.6;
- b) in caso di assenza dei requisiti professionali, possono continuare l'esercizio dell'attività, presentando Dichiarazione di Inizio Attività di subingresso e nominando un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali, come da art.6;
- c) cedere l'attività e il subentrante può iniziare l'attività del de cuius, presentando Dichiarazione di Inizio Attività di subingresso come da art.6.

#### **ART.9**

#### ***CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ***

La cessazione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata all'ufficio commercio preposto del Comune interessato, contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ART.10**

#### ***CONTROLLI SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ***

Il Responsabile del Servizio Commercio del Comune competente ove depositata la DIA provvede:

- a. a verificare la completezza della dichiarazione e della documentazione presentata;
- b. ad accertare che l'operazione richiesta rientri fra le fattispecie previste dal presente

Regolamento.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione della DIA, qualora la dichiarazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il Responsabile del Servizio Commercio Comunale, tramite lo SUAP, ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare la comunicazione di effettivo inizio alle operazioni dichiarate resta sospeso fino alla data della rettifica o del completamento della dichiarazione. E' da considerarsi irricevibile la dichiarazione priva di elementi essenziali (indicati nel modello adottato dalla Unione Pedemontana) che verrà pertanto archiviata d'ufficio cessando di produrre effetti..

Il Responsabile del Servizio Commercio, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal deposito della DIA o dalla trasmissione dello SUAP del Nulla Osta AUSL o dalla comunicazione di effettivo avvio dell'attività, adotta un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione e di rimozione dei suoi effetti, notificando per AR lo stesso al richiedente tramite lo SUAP; è salva, ove possibile, per il richiedente la facoltà di provvedere a conformare alla normativa vigente ed alle prescrizioni comunali l'attività nel termine comunicato dallo SUAP (in ogni caso non inferiore a trenta giorni come previsto dalla legge 241/90 e s.m.i)..

E' fatto comunque salvo il potere del Servizio Commercio del Comune competente, tramite lo SUAP, di assumere determinazioni in autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il controllo di merito sia dei contenuti autocertificati sia degli allegati a corredo della DIA, delle opere dichiarate ultimate, di quanto attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, viene effettuato in tutti i casi in cui esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni e della documentazione e comunque sempre su un campione individuato non inferiore del 10% delle DIA pervenute (sorteggio campione dell'Ufficio commercio Comunale con cadenza semestrale);

Il Responsabile del Servizio Commercio provvede, entro e non oltre 3 gg. dal ricevimento della DIA a trasmettere, tramite lo SUAP, le copie di competenza alla AUSL-SIPS della AUSL, per via telematica, via fax o, eccezionalmente cartacea via PPTT, per gli adempimenti di competenza.

**ART.11**  
**ORARI E TARIFFE**

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria. Gli orari praticati devono essere esposti con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.

Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.

La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.

Deve essere parimenti esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali o l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

La DIA (munita del N.O. della AUSL) e la Comunicazione di effettivo inizio attività devono essere esposti e resi disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

**ART. 12**  
**SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

Nel presente articolo vengono disciplinate le sanzioni accessorie applicate anche conseguentemente all'accertamento delle violazioni previste nel successivo art.13 Sanzioni.

Le attività di cui al presente Regolamento, sono sospese:

- a) qualora venga accertata la perdita dei requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, ambientale e morale (art 2 del presente Regolamento); il comune, nei modi previsti dalla legge 241/90 e s.m.i, dispone la sospensione dell'attività l'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione all'ufficio preposto del comune

interessato.

- b) qualora venga accertata a carico del titolare la perdita dei requisiti generali previsti per l'accesso all'attività ed indicati nella DIA, l'ufficio commercio comunale, nei modi previsti dalla legge 241/90 e s.m.i., dispone la sospensione dell'attività da trenta a novanta giorni, tramite lo SUAP, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione allo SUAP.
- c) Qualora venga accertata la mancanza di un direttore tecnico, obbligo previsto per le imprese individuali o societarie non artigiane, l'ufficio commercio comunale, nei modi previsti dalla legge 241/90 e s.m.i., dispone la sospensione dell'attività da trenta a novanta giorni, tramite lo SUAP, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, nominando un nuovo direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali, dandone preventiva comunicazione allo SUAP.

I titoli abilitativi all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, sono revocati (in ossequio alla L 241/90 e successive modificazioni):

- a) qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del precedente comma o non si attivi, nei termini indicati nel provvedimento di sospensione, a sanare la situazione irregolare;
- b) per reiterate ed accertate violazioni delle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria;

I titoli abilitativi all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, decadono:

- a) In caso di mancato inizio dell'attività decorsi 180 giorni dalla presentazione della DIA (accertabile mediante la mancata acquisizione del N.O. favorevole della AUSL o della mancata presentazione della comunicazione dell'effettivo inizio attività)
- b) in caso di sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo proroga accordata discrezionalmente dal responsabile del Servizio Commercio del comune dell'unione sulla scorta di giustificati motivi debitamente documentati. Il provvedimento di proroga di sospensione verrà adottato nei modi previsti dalla legge 241/90 e s.m.i., e notificato tramite lo SUAP;

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi, o per l'esercizio dell'attività in forma ambulante il Comune competente dell'unione dispone l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

**ART.13**  
**SANZIONI**

Le trasgressioni/violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1994 e dall'art 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella tabella A.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui alla tabella A, il Comune può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta.

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titoli abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

**ART. 14**  
**VIGILANZA**

Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.

L'Azienda USL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività, individuate nelle linee guida dell'Azienda USL.

L'Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all'art.17 della L.689/81 ed irrogare le sanzioni è il Sindaco.

***ART. 15***

***RINVIO***

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente in materia

***ART.16***

***DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

A coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono in possesso della qualifica professionale di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere, hanno comunque il diritto di esercitare l'attività, di trasferire la sede e di subentrare in altra attività di barbiere, fino alla cessazione della stessa.

Viene riconosciuta la situazione di fatto degli esercizi esistenti.

***ART.17***

***OSSERVATORIO***

Il Comune potrà istituire un Osservatorio permanente con lo scopo di monitorare e programmare sul territorio comunale le attività oggetto del presente Regolamento, così composto:

- un delegato dell'ufficio Commercio del Comune competente;
- un rappresentante di ciascuna delle Associazioni di categoria artigianali più rappresentative (massimo tre);
- un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato
- un delegato dell'AUSL;
- un delegato della Polizia Municipale.

Le funzioni di segreteria vengono svolte dal funzionario designato dal Comune competente.

L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dei comuni dell'unione, con

preavviso scritto agli altri componenti di almeno quindici giorni di anticipo, oltre che su richiesta motivata al Comune da parte di uno o più dei predetti membri, che provvederà alla convocazione nella medesima predetta modalità.

#### ***ART.18***

#### ***ALLEGATI***

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento : il modello DIA differita con richiesta parere igienico sanitario, la Check list AUSL; le procedure tipo per l'esercizio dell'attività della AUSL; i modelli di comunicazioni di inizio attività, cessazione, variazione societaria, nomina del direttore tecnico (come presenti sull'apposito sito dell'Unione e dei singoli Comuni)

#### ***ART.21***

#### ***VALIDITÀ***

Il Regolamento comunale per l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer (come proposto in applicazione per tutti i comuni dell'Unione come deliberato dalla Giunta dell'Unione Pedemontana), entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale del Comune competente dell'Unione.

Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e ogni successiva norma di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute.

## TABELLA A

Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer:

<b>Violazione</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Importo minimo</b>	<b>Importo massimo</b>
Esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercer senza presentazione della DIA di legge	Art.2 comma 2 L.174/05 Art. 2 comma 1 e art. 6 comma 1 Regolamento	€ 516.00	€ 5000.00
Violazione delle normative igienico-sanitarie nella conduzione dell'attività di acconciatore, estetista, barbiere, tatuatore e piercer	Art.2 comma 2 L.174/05	€ 250.00	€ 5000.00
Esercizio dell'attività di acconciatore, estetista, barbiere, tatuatore e piercer in forma ambulante	Art.2 comma 4 L.174/05	€ 250.00	€ 1500.00
Mancata designazione del Direttore tecnico, in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di acconciatore, barbiere estetista, barbiere, tatuatore e piercer o mancata comunicazione al Comune della sua variazione.	Art.3 comma 5 L.174/05	€ 250.00	€ 5000.00
Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetista o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Art 6 comma 5 e 3 comma 4 Regolamento	€ 250,00	€ 500.00
Esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere, e di estetista presso il domicilio dell' esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Art 5 comma 4 Regolamento	€ 250,00	€ 500.00
Svolgimento di prestazioni di acconciatore, barbiere ed estetista al domicilio del cliente di natura non occasionale	Art.5 comma 5 Regolamento	€ 250,00	€ 500.00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell' esercente	Art 5 comma 4 e Art. 15 Regolamento	€ 250,00	€ 500.00
Esercizio dell'attività di tatuatore e di piercer senza la frequenza al prescritto e primo corso utile di formazione	Art.4 comma 1 Regolamento	€ 250,00	€ 500.00
Mancata informazione sui rischi e tossicologia da parte del tatuatore piercer	Art.5 commi 7 e 8 Regolamento	€ 250,00	€ 500.00
Esecuzione di trattamenti di tatuaggio	Art 5 comma 9	€ 250,00	€ 500.00

o piercer senza aver ottenuto il preventivo consenso informato e del memorandum da parte dell'interessato o di colui che esercita la patria potestà sul minore o grande minore	Regolamento		
Svolgimento dell'attività di estetista, tatuatore e di piercer in forma ambulante o di posteggio	Art 5 comma 6 Regolamento	€ 250,00	€ 500.00
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature e cessazione dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e PIERCER senza presentazione della D.I.A./comunicazione di legge	Art 6, 7, 8 e 9 Regolamento	€ 250,00	€500.00
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	Art 5 comma 1 Regolamento	€ 250,00	€ 500.00
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di estetista, tatuatore e piercer	Art 2 comma 1 Regolamento	€ 250,00	€ 500.00
Mancata designazione di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercer o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Art. 4 commi 3 e 4 Regolamento	€ 250,00	€ 500.00
Mancata comunicazione al Comune della sospensione temporanea dell'attività oltre I 30 giorni consentiti e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato	Art.6 comma 3 Regolamento	€ 250,00	€ 250.00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali o dell'attestato di partecipazione al corso di formazione per l'esercizio delle attività di barbiere, estetisti tatuatore e di piercer, e inottemperanza all'obbligo di esibizione della DIA e della comunicazione dell'effettivo inizio in casi di controllo	Art 11 commi 1, 2, 3, 4 e 5 Regolamento	€ 250,00	€ 250.00
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali	Art. 2 comma 1 Regolamento	€250,00	€ 500.00
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata.	Art. 14 comma 4 Regolamento	€250,00	€ 500.00